

REGOLAMENTO (CE) N. 1573/1999 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1999

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 9,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 2201/96 ha istituito, al titolo I, un regime di aiuti alla produzione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 702/1999 ⁽⁴⁾, ha stabilito le disposizioni generali applicabili a tale regime; che, ferme restando le altre disposizioni del regolamento (CE) n. 504/97, occorre definire talune norme specifiche relative alle caratteristiche che i fichi secchi devono presentare per poter beneficiare dell'aiuto alla produzione;

(2) considerando che la qualità dei fichi secchi prima e dopo la trasformazione è variabile; che il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione dovrebbero essere fissati per un tipo determinato di prodotto; che la produzione comunitaria è caratterizzata dalla presenza di due tipi di fichi secchi, quelli a frutto piccolo e gli altri fichi secchi; che, per ciascuno di questi due tipi, la caratteristica essenziale che determina la differenza di prezzo sul mercato è il calibro; che, per i fichi secchi destinati al consumo diretto, occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto per la classe di calibro maggiormente rappresentativa di ciascuno dei due tipi, e da tali prezzi ed aiuti, derivare il prezzo e l'aiuto applicabili agli altri calibri;

(3) considerando che i requisiti minimi di qualità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 sono intesi ad evitare la fabbricazione di prodotti per i quali non vi è alcuna domanda o di prodotti che provocherebbero una distorsione del mercato, e che detti requisiti devono basarsi su procedimenti tradizionali e leali di fabbricazione; che, per garantire il rispetto di queste disposizioni, occorre definire le caratteristiche minime cui devono soddisfare, da un lato, i fichi secchi non trasformati acquistati dal trasformatore e, dall'altro, i fichi secchi che beneficiano dell'aiuto;

(4) considerando che, per garantire un'applicazione uniforme, è necessario determinare le modalità di realizzazione delle verifiche relative alle caratteristiche dei fichi secchi prima e dopo la trasformazione;

(5) considerando che alcuni dei requisiti imposti dal presente regolamento richiedono un profondo adeguamento del settore della produzione e della trasformazione; che tali requisiti devono essere pertanto introdotti progressivamente nel corso delle cinque campagne di commercializzazione successive all'entrata in vigore del presente regolamento;

(6) considerando che le disposizioni del presente regolamento riprendono, adeguandole all'evoluzione della normativa e dei dati tecnici ed economici, le disposizioni specifiche per i fichi secchi previste agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione, del 19 giugno 1984, relativo ai prezzi minimi da pagare ai produttori e all'importo dell'aiuto alla produzione per taluni ortofrutticoli trasformati che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1591/98 ⁽⁶⁾; che occorre pertanto abrogare gli articoli 1 e 2 nonché gli allegati I, II e III di detto regolamento;

(7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per beneficiare del pagamento del prezzo minimo, i fichi secchi non trasformati devono essere conformi alle caratteristiche di cui all'allegato II.

2. Per beneficiare del pagamento dell'aiuto, i fichi secchi e le paste di fichi devono essere conformi alle caratteristiche di cui all'allegato III.

3. Il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'aiuto alla produzione per i fichi secchi sono fissati per i prodotti corrispondenti alle caratteristiche di cui, rispettivamente, all'allegato II e III e aventi un calibro compreso tra 75 e 105 frutti per chilogrammo per le varietà a piccoli frutti e un calibro compreso tra 65 e 85 frutti per chilogrammo per le altre varietà. Per gli altri fichi secchi, il prezzo minimo e l'aiuto devono essere moltiplicati per uno dei coefficienti di cui all'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 89 dell'1.4.1999, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU L 162 del 20.6.1984, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 208 del 24.7.1998, pag. 14.